

## ATTO COSTITUTIVO

### ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PROGETTO SMART HUB TERRITORIALE SULLE MEDICAL & SOCIAL ICT Finanziamento Diretto Fondazione CR Firenze

L'anno \_\_\_\_\_ e questo giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ e precisamente presso \_\_\_\_\_

Avanti a me \_\_\_\_\_

Si sono presentati e personalmente costituiti:

- Dott.sa Daniela Toccafondi, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante del PIN SCRL Servizi Didattici e Scientifici per l'Università di Firenze, con sede in Prato – Piazza Ciardi 25, 59100, codice fiscale/partita iva 01633710973;
- Prof. Enrico Vicario, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, con sede in FIRENZE – via di S. Marta 3, 50139, codice fiscale/partita iva 01279680480;
- Sig. Cristiano Paggetti, nella sua qualità di Legale Rappresentante di MEDEA S.r.l. con sede a Massa Carrara Via Massa Avenza 38/B, PIVA: 01140920453;
- Dott. Marco Nerattini, nella sua qualità di Direttore della Società della Salute di Firenze, con sede legale in Piazza Signoria 1, 50122 Firenze, codice fiscale 94117300486;

#### PREMESSO CHE:

- i) i partner della presente ATS hanno presentato alla Fondazione CR Firenze il progetto denominato SMART HUB territoriale sulle Medical& Social ICT;
- ii) a seguito dell'approvazione del progetto e del relativo finanziamento (delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR Firenze del 14 giugno 2022), le Parti intendono costituirsi formalmente in ATS, impegnandosi - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle proprie funzioni istituzionali - alla realizzazione del suddetto progetto nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al contratto che verrà sottoscritto con la Fondazione CR Firenze;
- iii) le parti, nelle spiegate qualifiche, intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell'ATS, nonché conferire a PIN S.c.r.l. - Polo Universitario "Città di Prato" - Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze, in qualità di soggetto capofila, mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandola quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento ricevuto dalla Fondazione Firenze;
- iv) le stesse UNIVERSITA' E AZIENDE/IMPRESSE intendono realizzare congiuntamente l'iniziativa di cui al punto ii) della premessa sotto forma di ATS ed eleggono a tal fine domicilio in, presso la sede del Pin scrl, in Prato – Piazza Ciardi 25, 59100.

Ritenuto tutto quanto sopra premesso ed approvato parte integrante e sostanziale del presente

atto, le parti convengono e stipulano quanto appresso:

## **ART. 1 COSTITUZIONE DELL'ATS**

1.1 Tra il del PIN SCRL Servizi Didattici e Scientifici per l'Università di Firenze, il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Firenze e MEDEA S.r.l. viene costituita un'ATS con carattere occasionale, circoscritto all'oggetto indicato all'art. 2.

1.2 La presente ATS non ha personalità giuridica e non determina, di per sé, organizzazione tra le Università e le Società/Imprese, ognuna delle quali conserva la propria individualità, identità ed autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali e conseguentemente sulla correttezza degli adempimenti contabili e fiscali eseguiti ed eseguibili da ciascuna Impresa/Società in dipendenza dell'iniziativa affidata dalla Fondazione CR Firenze alla presente ATS.

## **ART. 2 OGGETTO DELL'ATS**

2.1. L'oggetto della presente ATS è espressamente circoscritto all'esecuzione delle prestazioni principali, complementari ed accessorie previste per la realizzazione delle iniziative relative al progetto denominato: Smart Hub territoriale sulle Medical& Social ICT, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al contratto che verrà sottoscritto con la Fondazione CR Firenze.

2.2. I soggetti costituenti l'ATS dichiarano di aver preso visione del progetto SmarHUB e dell'allegato tecnico relativo al primo anno di attività e di conoscerne il contenuto.

2.3 I medesimi soggetti si impegnano ad apportare il proprio contributo nell'ambito del progetto così come previsto nell'allegato tecnico di dettaglio.

## **ART. 3 CONFERIMENTO DI MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA.**

3.1. Nell'ambito dell'ATS di cui all'art. 2, gli Enti e/o le Imprese conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società PIN S.c.r.l., e per essa al suo legale rappresentante, che accetta ed al quale viene conferita la relativa procura.

3.2. La società PIN S.c.r.l., nella sua qualità di Mandataria dell'ATS, è abilitata ad intrattenere rapporti con Fondazione CR Firenze e gli altri enti dalla stessa incaricati, in nome e per conto degli Enti e Imprese riunite per la stipulazione del contratto con Fondazione CR Firenze al fine di realizzare il predetto progetto e di quanto altro necessario per l'esatto adempimento di quanto previsto in conformità al contratto che verrà stipulato con la Fondazione CR Firenze.

3.3. Alla Società MANDATARIA spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, degli Enti e Imprese Mandanti nei confronti della Fondazione CR Firenze e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura e fino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dalla realizzazione dell'iniziativa affidata alla presente ATS dalla Fondazione CR Firenze.

La rappresentanza si intende conferita anche in sede processuale; fermo restando che la Fondazione CR Firenze potrà far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai soggetti giuridici mandanti.

3.4. In particolare, viene conferita procura al legale rappresentante di PIN S.c.r.l. affinché possa:

- stipulare tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto previa concertazione con i Partner mandanti con decisione presa a maggioranza;
- coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal contratto e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curare la relativa trasmissione;
- coordinare i flussi informativi verso la Fondazione CR Firenze/Organo Intermediario e gli altri soggetti competenti;
- stare in giudizio, anche in nome e per conto degli Enti e Imprese mandanti, nei confronti della Fondazione CR Firenze e dei terzi;
- compiere con i più ampi poteri e la necessaria diligenza come per legge ogni atto necessario alla esecuzione/realizzazione del progetto con la Fondazione CR Firenze.

3.5. Il mandato è gratuito ed irrevocabile. La sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non avrà effetto nei confronti della Fondazione CR Firenze.

3.6 La società/impresa capofila non risponde di dichiarazioni non veritiere e non è in alcun modo responsabile e ne può rispondere per documenti o informazioni mendaci fornite dai diversi soggetti che prendono parte al progetto.

#### **ART. 4 IMPEGNI DEGLI ASSOCIATI**

4.1 I partner si impegnano a svolgere, ognuno, le attività specificatamente risultanti dal progetto presentato alla Fondazione CR Firenze, secondo le modalità, le ripartizioni delle attività e la tempistica che sono stabilite concordemente nell'allegato tecnico, nonché a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca, assicurando il massimo impegno e diligenza nella realizzazione delle attività di propria competenza.

4.2 In particolare, ciascun partner/associato dovrà in via esemplificativa e non esaustiva

- a) assicurare la corretta esecuzione delle proprie prestazioni;
- b) comunicare tempestivamente alla società capofila qualsiasi fatto che possa incidere in maniera sostanziale sul programma;
- c) mettere a disposizione della capofila tutte le informazioni e la documentazione necessarie ed informarla nel modo completo e sollecito sulle attività svolte, nonché fornire la documentazione necessaria per la redazione delle relazioni e delle note spese contrattualmente previste;
- d) elaborare e fornire i dati necessari per il monitoraggio delle attività e per l'amministrazione e rendicontazione sulla base delle regole dei fondi strutturali;
- e) fornire tutti i dati specifici richiesti dalla Fondazione CR Firenze ai fini di una corretta gestione del contratto da stipulare con la Fondazione stessa;
- f) eventuali scostamenti delle spese preventivate.

#### **ART. 5 DURATA e MODIFICHE DELL'ATS**

5.1 Dal momento della comunicazione alla Fondazione CR Firenze del presente contratto, ogni modifica all'ATS, incluse le modifiche alla compagine dell'ATS, richiederà il consenso unanime degli Enti e Imprese riuniti.

5.2 L'ATS ha la durata di 12 mesi a partire dalla firma del presente atto. Dal momento della

comunicazione alla Fondazione CR Firenze del presente contratto, ogni modifica all'ATS, incluse le modifiche alla compagine dell'ATS, richiederà il consenso unanime degli Enti e Imprese riuniti.

5.3 L'ATS si scioglierà automaticamente, senza necessità di alcuna formalità, con l'adempimento, da parte degli Enti e Imprese riuniti, di tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dalla realizzazione del progetto e la definizione di tutte le eventuali pendenze e controversie relative all'esecuzione del contratto stesso, o con il verificarsi di una delle cause di estinzione previste dall'ordinamento giuridico, al termine della convenzione con Fondazione CR Firenze.

L'ATS si rinnoverà previa approvazione da parte del partenariato in caso di firma di una nuova convenzione con Fondazione CR Firenze per la realizzazione delle fasi successive del suddetto progetto

5.4 Le variazioni della composizione del partenariato (escluso il partner con il ruolo di capofila) e la proroga del progetto sono consentite secondo le modalità e nei limiti descritti di seguito

5.5 È ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall'aggregazione. I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, con conseguente revisione del piano finanziario in conformità alla descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti.

In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché ammessi all'unanimità dal partenariato. I partners che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle. È inoltre possibile l'inserimento di nuovi partners nell'ATS, per esigenze tecniche operative, motivate e ammesse all'unanimità.

In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'ATS.

5.6 È ammessa in qualsiasi momento la proroga temporale della durata del progetto per il completamento delle attività, motivata e concordata tra le parti.

## **ART. 6 RESPONSABILITA'**

6.1. Il presente atto non limita in alcun modo l'autonomia delle parti contraenti, se non per quanto attiene all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente atto di talché il vincolo tra le medesime, e tra queste ed i terzi, è limitato in via esclusiva all'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla eventuale stipulazione da parte della mandataria dei contratti con committenti terzi, ove richiesto in tal senso dalla Fondazione CR Firenze.

6.2 Ove una delle Parti raggruppate fosse chiamata a rispondere per atti, fatti od omissioni ascrivibili ad accertata responsabilità di altra Parte raggruppata, quest'ultima manleverà la Parte chiamata all'adempimento o al risarcimento del danno e, comunque, provvederà al rimborso di ogni onere o spesa sostenuta nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

6.3 E' fatta si riserva per ciascuna Parte di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi nei riguardi degli altri partner al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per le eventuali violazioni del presente accordo di partenariato ad essa non imputabili.

## **ART. 7 FORO COMPETENTE e CLAUSOLE FINALI**

7.1 Qualunque controversia che dovessc insorgere tra le parti in relazione al presente contratto,

comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.

7.2 Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le parti dichiarano di accettare espressamente le clausole di tutti i suddetti articoli.

Le parti chiedono che il presente atto resti depositato fra gli originali del Notaio autenticante le firme.